

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA

Articolo 1 – Ruolo e competenze

1. La commissione comunale della ristorazione scolastica svolge un ruolo propositivo mediante la formulazione di proposte per il miglioramento del servizio e l'acquisizione di elementi di valutazione sul gradimento dei pasti erogati.
2. Essa vigila sul buon andamento del servizio comunale della ristorazione scolastica ed agisce come organo consultivo di stimolo per il suo miglioramento.

Articolo 2 – Le componenti

1. Le componenti interessate al servizio comunale della ristorazione scolastica sono così identificate:
 - comune,
 - gestore,
 - genitori ed insegnanti delle scuole
 - alunni delle scuole

Dietiste dell'U.O. nutrizione dell'A.T.S.(Agenzie di Tutela della Salute, ex A.S.L.), ove necessario.

Articolo 3 – Composizione

1. La commissione comunale della ristorazione scolastica è composta da:
 - Assessore alla Pubblica Istruzione o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - Un rappresentante dei genitori di alunni che frequentano il servizio di ristorazione scolastica, per ognuno dei plessi scolastici interessati.
 - Un rappresentante degli insegnanti per ognuno dei plessi scolastici interessati.
 - Due rappresentanti degli alunni della scuola primaria, due della scuola secondaria di primo grado,
 - Gestore del servizio di ristorazione scolastica o suo delegato.
2. La commissione comunale della ristorazione scolastica può essere integrata, ove necessario, da funzionari dei competenti Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione Medico o Veterinario della A.T.S., in qualità di membri esperti.
3. Per garantire la continuità della presenza è previsto, per ogni plesso scolastico, la nomina di un rappresentante effettivo ed uno supplente delle componenti genitori ed insegnanti.
4. Il componente supplente potrà intervenire solo in assenza giustificata del componente effettivo.

Articolo 4 – nomina e decadenza

1. La commissione comunale della ristorazione scolastica viene nominata annualmente dalla Giunta comunale entro il di ogni anno e dura in carica tutto l'anno scolastico.

2. I rappresentanti delle componenti genitori, insegnanti ed alunni devono essere segnalati al Comune dai rispettivi organismi scolastici, entro il di ogni anno.
3. I componenti che non presenziano, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, sono considerati decaduti a tutti gli effetti senza ulteriori formalità.
4. Si considerano altresì decaduti a tutti gli effetti, senza ulteriori formalità, i rappresentanti delle componenti: genitori, alunni od insegnanti che abbiano a cessare i rapporti con la scuola da essi rappresentata.
5. I rispettivi subentranti devono essere tempestivamente segnalati al Comune, a cura degli organismi scolastici e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del componente uscente.
6. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da cui compete, fra l'altro, la redazione e la tenuta dei verbali di riunione.

Articolo 5 – Riunioni

1. La commissione comunale della ristorazione scolastica si riunisce, di norma, due volte durante l'anno scolastico e comunque in caso di necessità o su richiesta di almeno metà dei suoi componenti previa convocazione, anche orale del Presidente.
2. Le riunioni della commissione comunale della ristorazione scolastica sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti.
3. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente, inserendo eventuali altri argomenti richiesti da altri componenti.

Articolo 6 – Funzionamento e modalità di svolgimento dei sopralluoghi

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, le componenti genitori ed insegnanti della commissione comunale della ristorazione scolastica, nel rispetto del presente regolamento e della normativa in materia di igiene alimentare, di cui ai regolamenti CE definiti “pacchetto igiene”, possono:
 - a) procedere a sopralluoghi nei depositi e nei locali di preparazione e cottura dei cibi;
 - b) assaggiare gli alimenti pronti per la distribuzione;
 - c) assistere, senza creare intralcio, alle fasi di porzionatura e distribuzione dei cibi;
 - d) raccogliere dati sul gradimento dei pasti erogati;
 - e) proporre modifiche o variazioni al menù;
 - f) proporre iniziative di informazione ed educazione alimentare;
 - g) consumare, previo avviso da comunicare agli uffici comunali ed alla Direzione Didattica nella prima mattinata, il pasto completo, corrispondendone il relativo costo.
2. I componenti della commissione comunale della ristorazione scolastica che procedono a sopralluoghi nei locali adibiti alla ristorazione non possono, per nessuna ragione, richiamare il personale di cucina o modificare in modo autonomo il menù scolastico adottato.
3. In osservanza alle disposizioni di legge in materia di igiene alimentare, le modalità e gli orari di accesso ai locali di preparazione e cottura dei cibi, sono stabilite dal gestore del servizio di ristorazione.

Articolo 7 – Gestione dei risultati delle verifiche

1. I risultati delle verifiche svolte dai componenti della commissione comunale della ristorazione scolastica, incaricati di effettuare sopralluoghi, viene dagli stessi verbalizzato per essere in seguito riferito agli altri componenti nella prima seduta utile della commissione.
2. Ove i componenti incaricati rilevassero gravi irregolarità, le riferiscono immediatamente al presidente della commissione per l'adozione dei provvedimenti del caso e richiedono, ove opportuno, la convocazione della commissione.

Articolo 8 – Obblighi dei componenti della commissione

1. La mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento, previo richiamo scritto, potrà costituire motivo di esclusione dalla Commissione previa apposita comunicazione del Presidente.

Articolo 9 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

Giuseppe Maina